

AUTORITA' PORTUALE DI BRINDISI

AUTORITA' PORTUALE BRINDISI

ORDINANZA N. 06 /2005

Il sottoscritto Dott. Luigi GIANNINI, Presidente dell'Autorità portuale di Brindisi giusta Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 21 ottobre 2002,

VISTA la legge 28 gennaio 1994, n. 84 e s.m.i., concernente il riordino della legislazione in materia portuale, che attribuisce alle Autorità portuali, oltre ai compiti di manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni nell'ambito portuale, anche quelli di affidamento e controllo delle attività dirette alla fornitura a titolo oneroso agli utenti portuali di servizi di interesse generale, individuati dal D.M. 14 novembre 1994;

CONSIDERATO che tra i servizi di interesse generale rientra quello di ritiro dei rifiuti prodotti dalle navi, giusta quanto disposto dall'art. 1, comma 1, lett. b) del sopra citato Decreto ministeriale;

TENUTO CONTO che l'individuazione del soggetto erogatore del servizio deve essere individuato tramite procedura di evidenza pubblica, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 6, comma 5, legge n. 84/1994;

PRESO ATTO che la procedura di gara per l'appalto del "servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilabili prodotti dalle navi ormeggiate nel porto di Brindisi sino al 31 dicembre 2006", esperita in data 16.06.2005 è stata aggiudicata all'ATI SECOM S.r.l. – Brindisi Mare S.r.l. – Ditta G. Vetrugno;

VISTO il D.M. (Sanità) 22 maggio 2001 e l'Ordinanza del Ministero della Sanità del 21 aprile 1999 e s.m.i. sui rifiuti alimentari provenienti da Paesi extra UE;

VISTO il Decreto legislativo n. 182 del 2003 e s.m.i.;

RITENUTO necessario disciplinare con apposito provvedimento le modalità di erogazione del servizio e di tariffazione dello stesso;

VISTI gli atti d'ufficio;

ORDINA

Art. 1

Oggetto del servizio e ditta affidataria

Con decorrenza dalle ore 08.00 del giorno 19 settembre 2005 e sino alla data del 31 dicembre 2006, il servizio per la raccolta, il trasporto lo smaltimento/recupero dei rifiuti urbani ed assimilabili provenienti da bordo delle navi in sosta nell'area portuale di Brindisi, alla fonda o in banchina, è affidato all'ATI SECOM S.r.l. (Capogruppo) – Brindisi Mare S.r.l. e Ditta G. Vetrugno. I riferimenti telefonici dell'ATI aggiudicataria del servizio in questione sono: **SECOM S.r.l.**: Tel. 0831/522979 – 522980 / Fax 0831-529375; **Brindisi**



AUTORITA' PORTUALE DI BRINDISI

Mare S.r.l.: Tel. 0831-546940-540232 / Fax 0831-540231, Ditta G. Vetrugno: Tel. 0831-550195-664001 / Fax 0831-665566. Recapito telefonico di reperibilità h 24: n. 0831-571485. Fax cui inviare comunicazioni n. 0831-540231.

Il servizio riguarda inoltre il ritiro, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti associati al carico quali paglioli, puntellamenti, rivestimenti, materiali da imballaggio, legno compensato, carta, cartone, etc. non prodotti dalle navi in senso stretto e provenienti dall'attività di imbarco e sbarco delle merci. Riguarda altresì la raccolta occasionale di rifiuti speciali pericolosi quali ad esempio le dotazioni farmaceutiche di bordo scadute.

Il ritiro ed il trasporto dei rifiuti negli appositi impianti di smaltimento/recupero dovrà avvenire giornalmente, festivi compresi, e dovrà essere eseguito anche a mezzo natanti nel rispetto della vigente normativa in materia.

Il servizio consiste in particolare:

- 1) raccolta in maniera differenziata dalle navi dei rifiuti urbani o assimilabili;
- 2) trasporto e recupero/smaltimento dei rifiuti raccolti presso impianti autorizzati allo smaltimento e/o recupero dei rifiuti raccolti;
- 3) ritiro, trasporto, recupero e/o smaltimento dei rifiuti associati al carico quali paglioli, puntellamenti, rivestimenti, materiali da imballaggio, legno compensato, carta, cartone, etc. non prodotti dalle navi in senso stretto e provenienti dall'attività di imbarco e sbarco delle merci. Riguarda altresì la raccolta occasionale di rifiuti speciali pericolosi quali ad esempio le dotazioni farmaceutiche di bordo scadute;
- 4) raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti alimentari di bordo prodotti dalle navi provenienti da paesi extra UE.

Il servizio di cui ai punti 1), 2) e 4) dovrà essere effettuato a cura dell'ATI aggiudicataria per ogni giorno di permanenza della nave.

Il servizio di cui al punto 3) dovrà essere effettuato **a richiesta** e deve essere espletato al più presto e comunque al massimo entro 12 ore per le richieste pervenute dalle ore 07.00 alle ore 10.00 dei giorni feriali ed entro 24 ore per le richieste pervenute al di fuori del detto orario.

Art. 2

Mezzi da impiegare per lo svolgimento del servizio

Per lo svolgimento del servizio, i mezzi da impiegare da parte dell'ATI di cui al precedente art.1 sono come di seguito elencati:

- | | | | | |
|----|----------------------|------------------------------|--------|--------------|
| 1) | IVECO MAGIRUS 240E42 | Targa BG861RB – Scarrabile – | A.D.R. | Secom S.r.l. |
| 2) | IVECO FIAT 190.36 | Targa BL425KA – Scarrabile | | “ |
| 3) | IVECO MAGIRUS 260E35 | Targa CD616HM – Scarrabile – | A.D.R. | “ |

AUTORITA' PORTUALE DI BRINDISI

4)	IVECO MAGIRUS LD440E48	Targa ZA132SA - Trattore -	A.D.R.	“
5)	MENCI&C SL900R	Targa 90334 - Semirimorchio	A.D.R.	“
6)	PIACENZA R20G1C	Targa AC00851 - Rimorchio	A.D.R.	“
7)	IVECO 152E18N	Targa BT419TD - Compattatore	“	“
8)	RENAULT MIDR	Targa AV101CZ - Compattatore	“	“
9)	RENAULT 52AFA4/11	Targa BN347JW - Compattatore	“	“
10)	M/b “ECOLEVANTE”	BR 3779 dei RR.NN.MM.e GG. di Brindisi		Brindisi Mare s.r.l.
11)	M/b “LUIGIA”	BR 3663 dei RR.NN.MM.e GG. di Brindisi		“
12)	IVECO 109.14	Targa PN 295223 - Compattatore		Ditta G. Vetrugno
13)	FIAT 110NC	Targa PN 283051 - Ribaltabile		“
14)	IVECO 400E 34T	Targa BL343JZ - Scarrabile		“

Art. 3

Tariffe

Le tariffe per il servizio di cui alla presente Ordinanza sono come di seguito determinate:

A) tariffa base giornaliera, forfettaria per ogni singola prestazione, non soggetta a variazione in relazione alla quantità di rifiuti trasportati;

- **servizio giornaliero di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti urbani o assimilabili da navi da carico.**

Navi di TSL	Porto interno e medio	Porto Esterno
- fino a 2.000	E. 14,55	E. 17,94
- da 2001 a 5000	E. 21,82	E. 25,22
- da 5001 a 10.000	E. 32,01	E. 38,80
- da 10.001 a 20.000	E. 40,74	E. 51,41
- da 20.001 a 80.000	E. 53,35	E. 62,08
- oltre 80.000	E. 64,02	E. 73,72

- qualora la quantità di rifiuti conferita dovesse superare 0.5 mc. in aggiunta alla precedente tariffa, dovrà essere corrisposta, per lo smaltimento delle quote eccedenti, la somma di E. 24,25 per ogni 0.5 mc. o frazioni di esso;

- **servizio giornaliero di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti urbani o assimilabili da bordo delle navi passeggeri, aliscafi e mezzi assimilabili:**

fino a 200 persone imbarcate, compreso l'equipaggio: E. 77,60

per ogni gruppo di 50 persone o frazione eccedente le 200: E. 11,64;

- **per rifiuti speciali non pericolosi:**

raccolta, trasporto e smaltimento per ogni mc. (minimo addebitabile 1 mc.): E. 50,44

- **per rifiuti speciali pericolosi, inclusi i rifiuti di natura sanitaria di bordo e quelli alimentari di provenienza extra UE:**

AUTORITA' PORTUALE DI BRINDISI

raccolta e trasporto per ogni mc. (minimo addebitabile 1 mc.): E. 58,20;

per lo smaltimento il corrispettivo sarà stabilito in funzione della spesa globale documentata in funzione del quantitativo e della distanza chilometrica tra il porto di Brindisi e il più vicino centro di smaltimento.

- per il ritiro, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti associati al carico quali paglioli, puntellamenti, rivestimenti, materiali da imballaggio, legno compensato, carta, cartone, etc. non prodotti dalle navi in senso stretto e provenienti dall'attività di imbarco e sbarco delle merci: il corrispettivo sarà stabilito in funzione della spesa globale documentata incluso il costo della manodopera dell'intera operazione di trasporto e smaltimento in funzione del quantitativo e della distanza chilometrica tra il porto di Brindisi e il più vicino centro di smaltimento.

Le tariffe base di cui sopra sono maggiorate:

- a) per consegna rifiuti non differenziata + 20%
- b) per servizi giornalieri di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti di cui al punto precedente, si applicherà un'ulteriore maggiorazione del 20% sulla tariffa finale per le navi che non siano in grado di comprovare l'avvenuta scarica nel porto di provenienza, fatti salvi casi di deroga concessa dall'Autorità marittima;
- c) per i servizi resi dalle ore 17.00 alle ore 08.00 dei giorni feriali e nei giorni festivi dalle ore 08.00 alle ore 17.00, le tariffe sono aumentate del 30%
- a) per i servizi resi nei giorni festivi dalle ore 17.00 alle ore 08.00, le tariffe sono aumentate del 60%;
- b) per i servizi resi necessariamente tramite impiego della motobarca, alle tariffe come sopra determinate deve essere aggiunto l'importo pari ad euro 19.40.

Art. 4

Doveri e divieti

- 1) L'impresa concessionaria è tenuta al ritiro dei rifiuti urbani ed assimilabili di bordo così come indicato nell'art. 1 del presente provvedimento con esclusione di altro materiale di rifiuto, per il cui ritiro il compenso sarà concordato di volta in volta tra la nave e l'impresa stessa e sempre che l'impresa sia abilitata alla raccolta e trasporto del rifiuto diverso.
- 2) La concessionaria deve eseguire per conto delle navi in banchina o alla fonda, le seguenti operazioni:
 - a) ritiro dei rifiuti almeno una volta al giorno, festivi compresi,
 - b) fornitura di contenitori metallici o in plastica, di volumetria idonea, con coperchi, ovvero idonei sacchi in plastica a perdere che, in caso di impiego per i rifiuti alimentari prodotti da navi provenienti da Paesi extra U.E. dovranno essere di colore diverso da quelli impiegati per le altre tipologie di rifiuto;
 - c) trasporto e scarico nei centri di smaltimento e/o recupero dei rifiuti ritirati.



AUTORITA' PORTUALE DI BRINDISI

- 3) Il conferimento dei rifiuti da parte delle navi cisterna deve essere effettuato esclusivamente utilizzando idonei contenitori in plastica. L'eventuale mezzo nautico utilizzato per il ritiro ed il trasporto dei rifiuti dovrà essere provvisto di reti parascintille ai tubi di scarico dei motori e di efficaci parabordi, nonché operare nel rispetto delle norme di sicurezza previste dalle norme in vigore.
- 4) L'impresa concessionaria del servizio deve comunicare all'Autorità portuale ed all'Ufficio di Sanità marittima ed aerea di porto, per la vigilanza di competenza, il punto di attracco che intende utilizzare ed ottenere la relativa autorizzazione all'utilizzo.
- 5) L'impresa è, altresì obbligata a:
 - a) assicurare il regolare espletamento del servizio;
 - b) curare che i mezzi nautici impiegati vengano regolarmente disinfettati mediante prodotto idoneo e biodegradabile;
 - c) provvedere affinché il personale addetto al servizio sia sottoposto alle prescritte vaccinazioni e controlli igienico-sanitari;
 - d) provvedere a che tutti i recipienti utilizzati, al termine delle operazioni, vengano lavati e disinfettati;
 - e) eseguire e far eseguire a proprie spese presso laboratori specializzati eventuali analisi chimiche o fisiche atte a stabilire la classificazione e relativo codice di identificazione dei rifiuti ai fini dello smaltimento finale e per risolvere eventuali controversie che potrebbero sorgere con il produttore dei rifiuti;
 - f) indicare gli impianti di smaltimento, per le varie tipologie, presso i quali saranno conferiti i rifiuti;
 - g) il concessionario del servizio, in qualità di detentore, è unico responsabile delle operazioni di ritiro, trasporto e smaltimento dei rifiuti e della corretta applicazione della normativa vigente in materia di rifiuti. Dovrà, pertanto, provvedere alla tenuta dei documenti ed agli adempimenti previsti dagli artt. 11 e 12 del d. lgs. 22/97 e s.m.i., comunicando mensilmente all'Autorità Portuale le quantità e le caratteristiche qualitative del servizio svolto;
 - h) tenere a disposizione dell'Autorità Portuale, ai fini degli opportuni controlli, tutta la documentazione inerente al ciclo del servizio di gestione rifiuti prevista dalla vigente normativa.
- 6) l'Autorità Portuale si riserva- tramite richiesta di intervento della locale Autorità marittima - il giudizio di idoneità al servizio dei natanti che l'impresa intende utilizzare ed essa si impegna a sostituire entro il termine stabilito dall'Autorità Portuale, i natanti ritenuti non, o non più, idonei al servizio.
- 7) la concessionaria non può sospendere il servizio di ritiro rifiuti di cui al presente provvedimento senza l'autorizzazione dell'Autorità Portuale, fatti salvi i casi di forza maggiore. Del pari tutti i mezzi adibiti al servizio non possono allontanarsi dal porto né essere distratti dal servizio né essere sottoposti a lavoro, senza il preventivo benestare dell'Autorità Portuale e fermo restando l'obbligo di contestuale sostituzione del mezzo indisponibile con altro di analoghe caratteristiche ed abilitazioni.
- 8) l'ATI di cui all'art. 1 della presente Ordinanza è obbligata a procedere alla raccolta differenziata dei rifiuti, ai sensi dell'allegato V alla Convenzione Internazionale per la prevenzione dell'inquinamento



AUTORITA' PORTUALE DI BRINDISI

causato da navi (MARPOL 73/78), qualora la locale Capitaneria di Porto emetta ordinanza che renda obbligatorio tale tipo di raccolta.

Brindisi, li 16 SET. 2005



IL PRESIDENTE
Dott. Luigi GIANNINI